



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Giacinto Bisogni	Presidente
Dott.ssa Giulia Iofrida	Consigliere
Dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - rel.
Dott. Andrea Fidanzia	Consigliere

ASSEGNO DIVORZILE.

Ud. 13/03/2023 CC
Cron.
R.G.N. 28885/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. . (omissis) r.g. proposto da:

(omissis) (omissis) appresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. (omissis) (omissis) presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis) .

- **ricorrente** -

contro

(omissis) (omissis) appresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato (omissis) I(omissis) presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis) .

- **controricorrente** -

avverso la sentenza, n. cron. (omissis) , della CORTE DI APPELLO DI

(omissis) pubblicata il giorno _ (omissis) ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/03/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del _ (omissis) il Tribunale di (omissis) dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, il (omissis) da (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) altresì dando atto dell'accordo tra gli stessi già raggiunto quanto al regime delle visite dei loro figli minorenni ed agli aspetti patrimoniali relativi a questi ultimi. Circa, invece, le questioni economiche riguardanti i rapporti tra gli ex coniugi, stabilì che: a) all'assegno divorzile, alla luce dell'evoluzione del pensiero giurisprudenziale, doveva essere attribuita una triplice funzione assistenziale, comparativa e perequativa; b) nella specie, non potendosi ritenere verosimile che la (omissis) avesse mantenuto l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Chieti senza percepire alcun compenso e, men che meno, non svolgendo alcuna attività, doveva escludersi la finalità assistenziale; c) doveva riconoscersi, invece, l'apporto fornito dalla (omissis) al superamento, da parte del (omissis), del concorso per la nomina a _ (omissis); d) tale apporto, circoscritto al biennio (omissis), doveva quantificarsi nella complessiva somma di € 28.800,00 (ottenuta moltiplicando € 1.200 x 24), da intendersi come l'ammontare complessivo dell'assegno divorzile; e) gli effetti della decorrenza del suddetto assegno dovevano essere fatti retroagire alla data del 1 (omissis) (di emissione dell'ordinanza presidenziale) e, di conseguenza, le somme corrisposte a partire da tale momento dovevano essere detratte dall'importo sopra citato; f) il (omissis), quindi, doveva essere condannato a corrispondere, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese di luglio 2020 e per la decorrenza di 20 mesi, la somma di € 570,00, per un totale, dunque, di € 11.400,00.

2. La Corte di appello di (omissis) pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dalla (omissis) e dal (omissis), contro detta decisione, con sentenza del _ (omissis), così dispose: «*In parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, dichiara dovuto a titolo di assegno divorzile, in favore di (omissis) (omissis) la somma di € 400,00 da corrispondersi, a cura di (omissis) (omissis) entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT e con*



decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; b) conferma, nel resto, la sentenza n. (omissis) del Tribunale di (omissis) [...]; d) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado»

2.1. Per qui ancora di interesse, quella corte, premettendo che *«Il perimetro del thema decidendum del presente giudizio risulta chiaramente identificato nell'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore dell'Avv. (omissis) dell'assegno divorzile. Sono, di contro, oramai coperte da giudicato le ulteriori questioni relative all'affido, al collocamento ed al mantenimento della prole minorenn»*, opinò che: i) alla stregua della più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, presupposto del riconoscimento dell'assegno divorzile doveva considerarsi l'accertamento di uno *«squilibrio effettivo, e non di modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi [...] riconducibile alle scelte comuni di conduzione di vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia ed al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due»*; ii) *«La nozione di "patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" va interpretata in termini estensivi, non potendosi condividere l'assunto, sostenuto peraltro dal dott. (omissis) nei propri scritti difensivi, che essa corrisponda unicamente all'acquisto di beni immobili (che, nel caso di specie, sarebbe peraltro avvenuto prima della celebrazione del matrimonio). Ritiene, di contro, il Collegio che le coordinate giuridiche di tale espressione devono spingersi sino al punto di ricomprendervi qualsiasi circostanza idonea ad accrescere la disponibilità finanziaria del nucleo familiare o anche solo dell'ex coniuge»*, e così anche *«un livello stipendiale più elevato»* che, nell'odierna vicenda, il (omissis) aveva conseguito con la *«vincita di un concorso preparato durante il matrimonio»*; iii) doveva escludersi la *«possibilità del riconoscimento di un assegno divorzile a tempo determinato»*; iv) il divario reddituale tra le parti era chiaro, risultando esso, *«per tabulas, anche alla luce della più recenti dichiarazioni dei redditi e, per giunta, mai contestato neppure dal dott. (omissis) »*. In particolare, quest'ultimo, con il superamento del concorso e la successiva nomina a (omissis) aveva *«conseguito un livello stipendiale senza dubbio elevato essendo stato provato che per tale*



figura professionale la retribuzione netta annua si aggira intorno ai 124.000 euro»; mentre la (omissis) - pur non avendo visto incise le sue aspettative professionali in ragione delle vicende familiari - non era proprietaria di alcun immobile ed aveva dedicato il breve corso del matrimonio alle sole esigenze della famiglia; v) doveva considerarsi provato «il contributo fornito dall'appellante principale [(omissis) Ndr] al coniuge [(omissis) _ Ndr] durante il matrimonio per consentirgli di realizzare le sue legittime aspirazioni professionali»; vi) era incontrovertibile che, «in costanza di matrimonio, il (omissis) abbia dapprima vinto un concorso presso il Ministero della Difesa e successivamente, dopo aver conseguito il trasferimento da (omissis) sfruttando anche permessi, nell'arco di tempo compreso dal (omissis) , abbia iniziato un percorso di preparazione al concorso di (omissis) peraltro superato nel mese di ottobre 2011»; vii) esclusa la possibilità di procedere ad una determinazione a tempo determinato dell'assegno, e tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria del giudizio - compresa la durata di sei anni del matrimonio, nonché la certa capacità della (omissis) di esercitare la professione forense - poteva considerarsi congruo quantificare l'assegno divorzile, in favore di quest'ultima, nella misura di € 400,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; viii) «Quanto al regime delle spese di lite, per entrambi i gradi, è possibile procedere alla loro integrale compensazione dovendosi tener conto dell'avvenuto riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della (omissis) per un importo inferiore (e con modalità diverse) rispetto a quelle previste nella sentenza del primo giudice».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso il (omissis) , affidandosi ad otto motivi. Ha resistito, con controricorso, la (omissis) proponendo anche ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., il (omissis) . Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettivamente:



I) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa o solo apparente motivazione sulla rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico patrimoniali degli ex coniugi, pur nel presupposto accertato che la (omissis) avesse negli anni percepito non indifferenti redditi dall'esercizio della professione forense». Il (omissis) assume di aver messo in evidenza, fin dal primo grado di giudizio, come fosse certo che la (omissis) avesse sempre avuto un'autonoma capacità reddituale per avere esercitato con continuità la professione forense dal (omissis) anno di iscrizione all'Albo degli Avvocati di (omissis) ; mentre del tutto inattendibili dovevano considerarsi le dichiarazioni fiscali rese da quest'ultima tanto nel giudizio di separazione quanto in quello di divorzio, che evidentemente celavano "l'incasso in nero di redditi professionali". La corte territoriale, nondimeno, ha ritenuto risultare «ben chiara [...] l'esistenza di un divario reddituale tra gli ex coniugi», così riconoscendo il primo dei presupposti dell'assegno divorzile. «Ma come sia giunta a questa conclusione (i.e. dell'esistenza di un divario reddituale) muovendo da un presupposto rispetto ad essa antitetico (i.e. che la (omissis) avesse sempre percepito un reddito dall'esercizio della professione forense), non è dato sapere»;

II) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che il Dott. (omissis) non abbia mai contestato il divario reddituale tra i due ex coniugi». Si ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente considerato come pacifico, perché non contestato, il divario reddituale tra gli ex coniugi, così viziando l'intero complesso argomentativo che ha condotto al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della (omissis) ed omettendo ogni indagine sul corpus materiale probatorio sul punto offerto dal ricorrente;

III) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 dell'1.12.1970, per avere la Corte di Appello, nella valutazione della situazione economico-reddituale dell'Avv. (omissis) negato valore alla "utilità" derivante dalla di lei pacifica disponibilità (perché oggetto di assegnazione già in sede di separazione) della ex casa familiare sita in (omissis) ancorché non di proprietà della resistente».



Si contesta alla corte di appello di aver negato ogni valore all'assegnazione della casa familiare in favore della (omissis) utilità che, se positivamente valutata, avrebbe certamente inciso nella determinazione - o, quanto meno, quantificazione - dell'assegno divorzile;

IV) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione tale da rendere inintelligibile la ratio decidendi, nella parte in cui la Corte d'Appello ha prima dato atto che la nozione di "patrimonio" va interpretata in senso "estensivo", salvo poi negare ogni rilievo all'assegnazione della casa familiare in favore della (omissis) Ad avviso del ricorrente, sarebbe «evidente la contraddittorietà dei due assunti: il primo dei quali, che impone un'interpretazione estensiva della nozione di "patrimonio" sì da ricomprendervi ogni utilità o disponibilità suscettibile di valutazione economica, non può in alcun modo conciliarsi con il secondo, volto a negare rilievo alla piena e gratuita disponibilità della ex casa familiare da parte della (omissis) determinante certamente un significativo risparmio di spesa»;

V) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa motivazione sul compendio probatorio attingendo al quale il Giudice del merito ha ritenuto provato che il Dott. (omissis) goda di una retribuzione annuale netta di € 124.000,00». Si imputa alla corte (omissis) di avere omesso ogni indicazione sul "materiale documentale" attingendo al quale ha formato il suo convincimento che il dott. (omissis) , con il superamento del concorso a (omissis) abbia conseguito "una retribuzione netta" di 124.000,00 euro;

VI) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa motivazione in ragione del mancato esame delle dichiarazioni dei redditi offerte in comunicazione dal Dott. (omissis) su ordine della stessa Corte di Appello». Si sostiene che se la Corte territoriale avesse correttamente esaminato quelle dichiarazioni dei redditi, avrebbe senza dubbio considerato il divario reddituale tra i due coniugi del tutto inesistente o, comunque, insignificante: ciò avrebbe portato ad escludere il riconoscimento di un assegno divorzile alla (omissis) o comunque a ridurlo significativamente;



VII) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto "non controverso" che il Dott. (omissis) "in costanza di matrimonio", abbia "vinto" un concorso presso il Ministero della Difesa e, a seguire, "iniziato" la preparazione al concorso di (omissis) ». Si lamenta che, anche in parte qua, «il Giudice del merito ha posto a fondamento della propria decisione fatti tutt'altro che pacifici, mostrando una superficiale lettura degli atti processuali ancor prima che della documentazione ad essi allegata»;

VIII) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 dell'1.12.1970, per non avere la Corte di Appello negato l'assegno divorzile all'Avv. (omissis) in ragione della pacifica breve durata del matrimonio (di (omissis)), della giovane età della resistente alla fine del rapporto ((omissis)), e dell'accertata ancora attuale capacità professionale e reddituale della resistente su cui il coniugio non ha influito». Si deduce che «se è vero che la valutazione della componente cd. perequativa dell'assegno divorzile implica un giudizio "prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso", valutando sotto questo specifico profilo la durata del matrimonio e "il fattore età del richiedente [...] al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro" (SS.UU. n. 18287/2018), manifesta è l'erroneità della sentenza della Corte di Appello che [...] avrebbe dovuto negare l'assegno divorzile alla (omissis) una volta accertata (con cd. doppia conforme) la breve durata del vincolo ((omissis)), la ancora molto giovane età della resistente a quella data ((omissis)), e la di lei certa capacità - mai compromessa - di esercitare con proficiuità la professione forense».

2. I motivi del ricorso incidentale della (omissis) prospettano, invece, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta integrale compensazione delle spese processuali del grado, pur in carenza dei relativi presupposti». Viene contestata l'avvenuta compensazione delle spese del



grado di appello, sostenendosi che, «*contrariamente a quanto sorprendentemente dichiarato nel dispositivo [...], non risulta accolto, neppure parzialmente, alcun motivo dell'appello incidentale proposto dal* (omissis) »;

II) «*Violazione e falsa applicazione, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla disposta compensazione delle spese di secondo grado*». Si censura nuovamente l'avvenuta disposta compensazione delle spese di appello, questa volta sotto il profilo dell'asserita motivazione solo apparente della corrispondente statuizione;

III) «*Violazione e falsa applicazione, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado*». Si assume che la corte (omissis) pur avendo dato espressamente atto del motivo di appello formulato dalla (omissis) quanto alla disposta compensazione delle spese di primo grado, «*ha finito per pronunciarsi in merito, unificando la trattazione della doglianza sulla regolazione delle spese per primo e secondo grado*», adottando, sul punto, una motivazione «*solo graficamente esistente, poiché irrimediabilmente illogica, con conseguente nullità della decisione*».

3. Allo scrutinio dei motivi del ricorso principale il Collegio ritiene opportuno anteporre alcune considerazioni generali riguardanti: *i)* le tipologie di vizi (motivazione omessa o apparente; violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) ivi concretamente prospettati; *ii)* il contributo al mantenimento del coniuge e gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile. Tanto al fine di poter procedere, successivamente, ad una più celere decisione della lite.

3.1. Giova ricordare, allora, quanto ai vizi motivazionali di cui ai predetti motivi *sub I), IV), V) e VI)*, che la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza resa il _ (omissis)), ha ormai ridotto al "*minimo costituzionale*" il sindacato di legittimità sulla motivazione,



sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023) o di sua "contraddittorietà" (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023).

3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'*iter* logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi



in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.2. Quanto, poi, al vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è utile precisare che - come chiarito, ancora recentemente, da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno di tali norme può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente allegghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e



sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 24434 del 2016).

3.2.1. In altri termini, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023).

3.3. Con riferimento, da ultimo, al tema del mantenimento del coniuge ed ai recenti approdi giurisprudenziali riguardanti, in particolare, l'assegno divorzile, è possibile richiamare quanto, su questi aspetti, ricordato, in motivazione, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 32914 del 2022.

3.3.1. Essa, invero, nello svolgere alcune considerazioni generali in ordine agli effetti della separazione e del divorzio (e della crisi del rapporto di coppia, avuto riguardo alle unioni civili) sui rapporti patrimoniali fra i coniugi,



con riguardo all'assegno di mantenimento del coniuge (e dei figli), ha osservato, tra l'altro, che *«La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. [...] Invece, l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno. Si è quindi evidenziato (Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione -, non è finalizzata alla*



ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. [...]. In ogni caso, l'assegno divorzile cesserà con le nuove nozze dell'avente diritto (art. 5, comma 10), mentre, nell'ipotesi di instaurazione di una stabile convivenza di fatto con un terzo, viene caducata, alla luce di quanto affermato da queste Sezioni Unite nella recente sentenza n. 32198/2021, la sola componente assistenziale dello stesso, potendo essere mantenuto il diritto al riconoscimento di un assegno a carico dell'ex coniuge economicamente più debole, in funzione esclusivamente perequativa-compensativa. [...]. Sia l'assegno di mantenimento sia quello divorzile possono subire variazioni, in aumento o in diminuzione, per effetto del cambiamento della situazione patrimoniale relativa al debitore o al creditore considerata al momento della sentenza. Quanto all'assegno divorzile, se la necessità di un assegno si manifesti dopo il passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo status, esso verrà liquidato in separato giudizio, restando ferma la possibilità di avanzare la domanda successivamente alla sentenza di divorzio, anche in difetto di pregressa domanda giudiziale (Cass. n. 2198/2003, ove si è chiarito che il deterioramento delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che consente il riconoscimento dell'assegno, può verificarsi anche dopo il divorzio, proprio perché trova fondamento nel dovere di assistenza, e non nel nesso di causalità o di concomitanza tra divorzio e deterioramento delle condizioni di vita). Ove si verificano mutamenti di circostanza, così da richiedere una modifica dell'assegno, la pronuncia potrebbe far retroagire tale aumento dal momento (successivo alla domanda) del mutamento di circostanza o addirittura disporlo a far data dalla decisione (cfr., sul punto, Cass. 15 marzo 1986, n. 3202)».



3.2. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che l'indirizzo interpretativo inaugurato dalla già descritta decisione resa da Cass., SU, n. 18287 del 2018, è stato successivamente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del 2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n. 5395 del 2023), la quale, peraltro, ha opinato pure, che *«Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente»* (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022; Cass. n. 38362 del 2021). Significativa, infine, è anche la più recente Cass. n. 5395 del 2023, la quale ha ritenuto (cfr. in motivazione) che *«la valutazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare - e in questo senso alla formazione del patrimonio comune - non può andar disgiunta dalla considerazione del patrimonio (oltre che del reddito) personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge economicamente più debole. La funzione perequativo-compensativa resta identificabile anche in rapporto alla condizione economica del coniuge più debole siccome conseguente alle scelte familiari»*.

4. Fermo, allora, tutto quanto precede, i primi sei motivi del ricorso del (omissis) scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, investendo tutti la disparità delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi come ritenuta dalla corte distrettuale, si rivelano fondati nei limiti di cui appresso.



4.1. Il riferito approdo di Cass., SU, n. 18287 del 2018 e della menzionata giurisprudenza di legittimità che, successivamente, lo ha ripreso, lasciano chiaramente intendere come ormai acquisite, nel diritto vivente, alcune affermazioni da porre alla base dell'esame di qualsiasi questione concernente il diritto all'assegno di divorzio ed opportunamente sintetizzate da Cass., SU, n. 32198 del 2021 (cfr. in motivazione): i) *«la necessità, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica)»*; ii) *«la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare»*; iii) *«il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno legato al mantenimento del tenore di vita coniugale, in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dalla legge all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge»*; iv) *«la necessità di quantificare l'assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei vari indicatori riportati nell'art. 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati, e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed*



economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio»; v) «il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati».

4.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, proprio con riferimento al complessivo accertamento riguardante la carenza, in capo alla (omissis) di mezzi adeguati, da considerarsi, come si è già detto, «*pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica*», gli assunti della corte territoriale si rivelano affatto deficitari - soprattutto nella misura in cui finiscono spesso con il mescolare i due aspetti (da valutarsi, invece, separatamente) del preteso divario reddituale tra gli ex coniugi e le cause dello stesso - così da rendere non agevole la ricostruzione dell'*iter* logico seguito da quel giudice per giungere alla conclusione della concreta configurabilità del divario predetto (ancor prima che delle sue cause).

4.2.1. Basta considerare, invero, che: i) l'affermazione di quella corte secondo cui «*Il materiale documentale*» ha comprovato che, con il superamento del concorso (omissis) e con la successiva nomina a (omissis), «*il (omissis) ha conseguito un livello stipendiale senza dubbio elevato, essendo stato provato che per tale figura professionale la retribuzione netta annua si aggira intorno ai 124.000 euro*» - circostanza, peraltro, ripetutamente (anche in questa sede) e



specificamente contestata dall'odierno ricorrente - non è stata supportata dalla benché minima indicazione di quale sia stato il "materiale" a tal fine utilizzato (le risultanze delle dichiarazioni fiscali, *mod. 730*, del (omissis) relative al triennio 2017-2019, riportate nel suo odierno ricorso - *cfr. amplius*, pag. 23-26 - mostrano, peraltro, un reddito, netto, significativamente inferiore a quello menzionato dalla sentenza impugnata); *ii*) i giudici di appello hanno sostanzialmente condiviso il rilievo del tribunale circa la impossibilità, nella determinazione dell'assegno invocato dalla (omissis) di tenere conto della funzione assistenziale dello stesso, essendo risultata «*poco credibile*» la versione di quest'ultima «*di non aver potuto esercitare la professione dovendo dare priorità alle esigenze familiari*». Quei giudici, inoltre, pur dando atto che «*l'Avv. (omissis) ha conservato negli anni del matrimonio l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di (omissis), ma che risultava altrettanto indubbio, trattandosi di circostanza documentata per tabulas che l'apertura della partita iva (requisito indispensabile per la fatturazione) è avvenuta soltanto nel (omissis) quando, cioè, il rapporto coniugale con il (omissis) era entrato già in crisi*», hanno parimenti rimarcato che, «*prima di tale data, l'appellante principale ha certamente patrocinato dei clienti in alcune cause, però ciò è avvenuto in prevalenza con il supporto (in procura) di un altro professionista, segnatamente l'Avv. (omissis) presso cui ha svolto dapprima la pratica forense e poi ha collaborato*». Ciò avrebbe dovuto imporre, allora, alla corte territoriale di specificare chiaramente quale fosse la situazione reddituale della (omissis) al momento del riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile, indicando gli elementi probatori a tal fine utilizzati; *iii*) la successiva condivisione, ad opera della corte (omissis), dell'assunto della (omissis) secondo cui, «*per consentire al marito di dedicare il maggior tempo possibile allo studio*», ella si era «*fatta carico delle esigenze della famiglia*», così come la conclusione della medesima corte secondo cui «*Risulta, di conseguenza, innegabile il contributo fornito dall'appellante principale al coniuge durante il matrimonio per consentirgli di realizzare le sue legittime aspirazioni professionali. Altrettanto certo è che il superamento del concorso abbia consentito al dott. (omissis) di incrementare sensibilmente le proprie*



risorse e disponibilità economiche. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non può mettersi in dubbio il diritto dell'Avv. (omissis) a vedersi riconosciuto un assegno divorzile ricorrendo le ragioni perequative e compensative», appaiono chiaramente riferite non già al divario in sé tra le posizioni reddituali egli ex coniugi (pre-requisito fattuale necessario, giova ricordarlo, per il riconoscimento dell'emolumento di cui si discute), bensì alla individuazione (di almeno alcune) delle ragioni che lo avrebbero determinato. Tuttavia, mancando, per quanto si è appena detto *sub i) e ii)*, un'effettiva giustificazione della prima affermazione (quanto, cioè, alla concreta situazione reddituale di ciascuna delle parti oggi in causa), anche la seconda, logicamente, è destinata a rimanere priva di valide basi.

4.2.2. *In parte qua*, peraltro, la decisione della corte di appello nemmeno si fonda, "espressamente", - diversamente da quanto sostenuto dalla (omissis) (cfr. pag. 15 del suo controricorso) - sui soli "dati fiscali": da un lato, infatti, il passaggio motivazionale richiamato da quest'ultima è riferibile alla motivazione del tribunale ("Il giudice di prime ha in particolare evidenziato che il chiaro divario reddituale tra le parti [...]"). In ogni caso, ivi si afferma che il divario sarebbe risultato "anche alla luce delle più recente dichiarazioni dei redditi e per giunta mai contestato", senza, tuttavia, che la medesima corte si sia fatta carico di indicare da quale ulteriore documentazione aveva tratto la conclusione riguardante il "chiaro divario" predetto. Il tutto anche a non voler considerare che, come si è già detto precedentemente, le dichiarazioni fiscali del (omissis) (omissis) lative al triennio (omissis), le cui risultanze sono state riprodotte nel suo ricorso, mostrano importi reddituali netti significativamente inferiori di quelli di cui lo stesso, secondo la corte distrettuale, beneficerebbe.

4.2.3. Una simile motivazione relativa all'accertamento del pre-requisito della carenza di mezzi adeguati in capo alla (omissis) dunque, non raggiunge gli *standards* minimi costituzionalmente dovuti, perché si rivela inadatta a spiegare, nel concreto, con la puntualità necessaria al fine di rappresentare l'*iter* logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, le ragioni per cui è stata ritenuta configurabile la mancanza suddetta. Sussiste,



pertanto, l'anomalia argomentativa denunciata con i motivi in esame, la quale comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda (*cf.*, in motivazione, Cass. n. 471 del 2022).

4.2.4. Neppure può sottacersi, poi, che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., benché non richiedano che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, impongono comunque al medesimo giudice (tanto essendo "*necessario e sufficiente*") non soltanto di esporre, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, ma anche di evidenziare le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse (*cf.* Cass. n. 3126 del 2021, che ha altresì precisato che devono «*reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito*». In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 29730 del 2020; Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 14762 del 2019; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006).

4.3. Nemmeno convince, infine, il mancato rilievo attribuito dalla corte territoriale, al fine della ponderazione delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, al godimento, da parte della (omissis) della ex casa familiare (specificamente censurate nel terzo e quarto motivo di ricorso del (omissis)).

4.3.1. È noto, invero, che l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini



di vita e delle relazioni sociali ivi radicatesi (*cf.* anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20452 del 2022, Cass. n. 25604 del 2018; Cass. n. 3015 del 2018). A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-*sexies*, comma 1, secondo periodo, cod. civ., vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo; tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'autonoma sistemazione abitativa (*cf.* Cass. n. 20452 del 2022).

4.3.2. Nella specie, la corte di merito, pur partendo dal condivisibile rilievo per cui, in tema di valutazione delle condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi, al fine dell'accertamento della spettanza, o non, dell'invocato assegno divorzile, la nozione di "*patrimonio*" va interpretata in senso "*estensivo*" («*al punto di ricomprendervi qualsiasi circostanza idonea ad accrescere la disponibilità finanziaria del nucleo familiare o anche solo dell'ex coniuge*»). *Cfr.* pag. 6 della sentenza impugnata), non ha poi minimamente valutato la piena e gratuita disponibilità della ex casa familiare da parte della (omissis) (circostanza affatto pacifica), - che nemmeno ne era proprietaria - determinante certamente un significativo risparmio di spesa per quest'ultima.

4.3.4. In altri termini, a prescindere dalla indiscussa funzione di conservare l'*habitat* familiare dei figli suddetti, non può negarsi che la decisione riguardante l'assegnazione della casa familiare ha dei riflessi economici, sia se il bene appartiene ad entrambi i coniugi sia che appartenga a terzi (come nella specie, in cui il corrispondente immobile viene riferito essere di proprietà dei genitori della (omissis) e da essi concesso in comodato gratuito alla figlia), perché consente al genitore collocatario di evitare le spese



per reperire una nuova abitazione, che, invece, deve essere ricercata dall'altro genitore, che non può godere del bene anche ove ne sia comproprietario. Pertanto, nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (cfr. Cass. n. 27599 del 2022, dettato in materia di separazione ma agevolmente applicabile, per evidente identità di *ratio*, anche in ambito divorzile).

5. Il settimo e l'ottavo motivo del ricorso del (omissis) , infine, scrutinabili congiuntamente perché connessi, entrambi censurando le argomentazioni con cui la corte territoriale ha ponderato il contributo concretamente fornito dalla (omissis) alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio personale del primo, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età della controricorrente, possono considerarsi assorbiti perché, rimettendosi in discussione la spettanza stessa dell'assegno *de quo* per effetto del nuovo accertamento che la corte di merito dovrà effettuare circa il pre-requisito della carenza dei mezzi adeguati della (omissis) l'aspetto perequativo compensativo di tale emolumento risulta evidentemente posposto all'esito - sole se positivo - dell'accertamento predetto.

6. Venendo, ora, al ricorso incidentale della (omissis) (da intendersi promosso ex art. 334 cod. proc. civ., stanti le date, rispettivamente, di pubblicazione della sentenza oggi impugnata e di notificazione di detto ricorso), esso deve considerarsi certamente procedibile (così disattendendosi la contraria eccezione sollevata dal (omissis) nel suo controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.), risultando lo stesso depositato telematicamente, presso la cancelleria di questa Suprema Corte, il (omissis)



(omissis) (lunedì), nel rispetto, dunque, del termine di cui al combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 369, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla sua notificazione (avvenuta il _ (omissis)) e prorogato ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ..

6.1. I suoi tre formulati motivi, tuttavia, investendo esclusivamente la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio pronunciata dalla corte di appello, devono considerarsi assorbiti, rimanendo quella statuizione automaticamente caducata per effetto dell'accoglimento, nei limiti e per le ragioni già esposte, del ricorso principale del (omissis) .

7. In conclusione, il ricorso principale proposto da (omissis) (omissis) deve essere accolto limitatamente ai suoi primi sei motivi, dichiarandosene assorbiti il settimo e l'ottavo, mentre il ricorso incidentale di (omissis) (omissis) deve considerarsi assorbito. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di (omissis) in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

8. Sono infondate, infine, le istanze con cui il (omissis) , nel proprio controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., ha chiesto: *i)* la cancellazione dei termini "ripudiata" ed "umiliata" rinvenibili alla pagina 13 del controricorso della (omissis) nel contesto della seguente complessiva espressione "disegno [...] di negare alla moglie, ripudiata ed umiliata nel più ingrato dei modi, qualsiasi sussidio", trascendendo gli stessi la continenza ed essendo pertinenti al diritto di difesa; *ii)* il risarcimento del corrispondente danno non patrimoniale arrecato, con tali espressioni, al proprio onore ed alla propria reputazione, con liquidazione rimessa a questa Suprema Corte.

8.1. Invero, giova premettere che la richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti ed ingiuriose si configura, come è noto, quale sollecitazione della parte all'esercizio del potere officioso del giudice di disporre la anzidetta cancellazione, sulla base di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice stesso (cfr. Cass. n. 14364 del 2018; Cass. n. 27616 del 2020; Cass. n. 38730 del 2021; Cass. n. 17914 del 2022), finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, che comporta



che le parti ed i loro difensori si astengano dall'adoperare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, come stabilisce l'art. 89 cod. proc. civ. (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 21031 del 2016; Cass. n. 27001 del 2011; Cass. n. 15503 del 2002).

8.2. È anche pacifico che la suddetta cancellazione, rientrando nei poteri officiosi di ogni giudice, possa essere disposta anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di cassazione e che nessun rilievo ostativo possa acquistare il profilo che la richiesta relativa - attenendo ad espressioni contenute nel controricorso, con ricorso incidentale, della ^(omissis) (omissis) risulti formulata solo in sede di controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 21031 del 2016 e le altre pronunce ivi richiamate hanno ritenuto possibile una tale istanza, anche in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ.).

8.3. Nella specie, ad avviso del Collegio non ricorrono i presupposti per disporre la invocata cancellazione, né, conseguentemente, per riconoscere il preteso risarcimento.

8.3.1. Infatti, altrettanto consolidato è l'orientamento - che qui condivide e si intende ribadire - secondo cui la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 cod. proc. civ., va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale ed incompsto intento dispregiativo - rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (*cf.*, per tutte, Cass. n. 21031 del 2016; Cass. n. 10288 del 2009; Cass. n. 12952 del 2007; Cass. n. 25250 del 2006; Cass. n. 3525 del 2005; Cass. n. 805 del 2004; Cass. n. 2954 del 2003).

8.3.2. I due termini di cui ^(omissis) _ assume l'offensività sicuramente vanno inquadrati all'interno del più ampio contesto in cui sono stati inseriti, riguardante, appunto, l'acceso conflitto insorto tra le parti con riguardo alla



riconoscibilità, o non, in favore della (omissis) dell'assegno divorzile da lei preteso. Essi, quindi, riferiti al tentativo di quest'ultima di censurare la tesi negativa della controparte sul punto, servono semplicemente a rafforzare l'assunto della sostenuta infondatezza di detta tesi, sicché posso essere fatti rientrare, seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, senza assumere alcuna valenza offensiva e, tanto meno, sconveniente nei confronti della controparte stessa e senza, quindi, integrare un abuso del diritto di difesa della parte, cui solamente è applicabile l'art. 89 cod. proc. civ..

9. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale di (omissis) (omissis) imitatamente ai suoi primi sei motivi, dichiarandone assorbiti il settimo e l'ottavo.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale di (omissis) (omissis)

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di (omissis), in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Rigetta le domande formulate, ex art. 89 cod. proc. civ., dal (omissis) .

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 13 marzo 2023.

/

Il Presidente
dott. Giacinto Bisogni

